

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 19 dicembre 1995, n. 1747

(Annulla TAR Abruzzo - Pescara, 8 giugno 1995, n. 241).

Nel processo elettorale il giudice deve tener conto dell'errore materiale che incide sull'esame del vizio dedotto o, nell'inesistenza di questo, sull'esito del giudizio.

Omissis.

Diritto - L'appello è fondato.

Invero, la sentenza impugnata si basa sull'inesatto presupposto che la deduzione dell'errore materiale non fosse riconducibile al vizio dedotto della mancata attribuzione di voti per un loro supposto annullamento da parte del seggio elettorale e che, perciò, essa dovesse formare oggetto di specifica censura, in mancanza della quale - pur sussistendo l'errore - non si potesse pervenire alla rettifica del risultato elettorale.

Il Collegio ritiene, per contro, che il principio secondo cui, anche nel giudizio elettorale, il ricorrente ha l'onere di specificare i vizi da cui è affetto il procedimento elettorale, nel rispetto delle regole proprie del processo amministrativo, non precludesse, nella peculiare fattispecie, l'accoglimento del ricorso.

Vero è che la mancata attribuzione di voti non è altro che la conseguenza di una irregolarità del procedimento elettorale e non costituisce, di per sé, un vizio del procedimento elettorale (e la sua mera denuncia è generica e inammissibile) e che essa va, perciò, necessariamente dedotta in uno al vizio che l'ha determinata, con la conseguenza che la denuncia di un vizio piuttosto di un altro, quale ragione della mancata attribuzione di voti, assume rilievo ai fini della identificazione dei motivi del ricorso e della conseguente delimitazione dell'esame giudiziale della domanda.

Non può essere, tuttavia, disconosciuto che, ove la mancata attribuzione di voti, dipenda da un errore materiale, tale errore, che si distingue, per ogni verso, da tutti gli altri possibili vizi del procedimento elettorale, non può essere considerato alla stessa stregua di questi ultimi, nel senso che anch'esso, per essere eliminato, debba formare oggetto di formale motivo di ricorso.

I vizi del procedimento elettorale attengono o ad errori di diritto nell'applicazione delle norme circa la valutazione delle schede elettorali votate dagli elettori e l'attribuzione dei voti o alla violazione di norme che disciplinano le varie fasi del procedimento elettorale, ed è evidente, come già detto, che essi devono formare oggetto di specifica censura, con la conseguente preclusione per il giudice - pur nell'immutabilità della domanda di annullamento o correzione del risultato elettorale - di prendere in considerazione motivi non dedotti.

L'errore materiale è connesso, invece, ad errori di calcolo dei voti o all'omissione della loro annotazione nei vari prospetti e verbali, come nel caso di specie, e si colloca al di fuori del sistema, il cui funzionamento esclude, anzi, di per sé, che esso abbia proprio a verificarsi.

Ne consegue che, quando il giudice accerta un errore materiale, che incide sull'esame del vizio dedotto o, nell'inesistenza di questo, sull'esito del giudizio, egli non può non tenerne conto, pena l'abnormità della sua pronuncia, che resterebbe insensibile davanti agli effetti iniqui dell'errore materiale, che, appartenendo soltanto al mondo fenomenico, si colloca al di sopra delle parti.

Ne deriva che la domanda di correzione del risultato elettorale per un determinato vizio va ugualmente accolta ove, pur nell'inesistenza o infondatezza del vizio dedotto, l'eliminazione dell'errore materiale conduce al risultato perseguito dal ricorrente.

Il Collegio non ritiene, in altri termini, che il giudice, con la neutralizzazione dell'errore materiale non denunciato dalle parti, ma che sia rilevante ai fini del decidere, eserciti un non consentito esame d'ufficio.

Ne consegue ancora che l'errore materiale, una volta emerso in sede di verifica elettorale, sfugge anche alla necessità di essere dedotto come motivo aggiunto (che, per giunta, concretizzerebbe un vacuo formalismo ed un inutile onere aggiuntivo per la parte), per il dovere del giudice di pervenire alla pronuncia previa la eliminazione dell'errore, senza che la parte a cui esso giova possa dolersene, non potendo essa trarre profitto da ciò che non ha alcuna attinenza con errori di giudizio o di procedura, verificatisi in seno allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Può essere, infine, ricordato il potere correttivo, che ai sensi dell'art. 84 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, il giudice ha nei procedimenti giurisdizionali elettorali.

Omissis.